



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E  
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 63	di data 30/12/24

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 - POLO INNOVAZIONE, CULTURA E IMPRESA. LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E ALLESTIMENTO SPAZI INTERNI. P.ED. 1304/1 C.C. TRENTO - OPERA 6657. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione 30.12.2024 n. 394, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo al "Polo innovazione, cultura e impresa. Lavori di riorganizzazione funzionale e allestimento spazi interni. P.ed. 1304/1 C.C. Trento" - opera n. 6657, datato novembre 2024, dell'importo complessivo di euro 5.263.158,00 come di seguito ripartito:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri della sicurezza	euro	3.876.196,72	
A2) oneri della sicurezza	euro	76.413,31	
sommano			euro 3.952.610,03

B) lavori da eseguire in economia da affidare alla stessa ditta

B1) affidamento alla stessa ditta per noli, materiali, mano d'opera	euro	50.000,00	
sommano			euro 50.000,00

C) lavori da eseguire in economia:

C1) lavori non progettualizzabili	euro	22.066,31	
C2) fornitura e posa corpi illuminanti	euro	171.188,73	
sommano			euro 193.255,04

D) lavori a trattativa privata:

D1) allacciamenti	euro	10.000,00	
sommano			euro 10.000,00

E) forniture e servizi:

E1) pulizie generali e prove tecniche su materiali e strutture	euro	15.000,00	
--	------	-----------	--

sommano	euro	15.000,00
F) somme a disposizione dell'Amministrazione:		
F1) imprevisti e arrotondamenti (oneri fiscali compresi)	euro	166.388,28
F2) opera d'arte (oneri inclusi)	euro	15.000,00
F3) compensi incentivanti (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	100.065,25
F4) spese tecniche (oneri previdenziali compresi)	euro	276.682,70
F5) oneri fiscali i.v.a. 10% su A) + B) + C) + E)	euro	421.086,51
F6) oneri fiscali i.v.a. 22% su D) + F4)	euro	63.070,19
sommano	euro	1.042.292,93
totale	euro	5.263.158,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

atteso che la spesa complessiva di euro 5.263.158,00 prevista per l'intervento è per euro 5.000.000,00 a carico del Fondo di cui all'art. 16 comma 3 bis della L.P. 36/93 e s.m., mentre il restante importo di euro 263.158,00 è a carico del bilancio comunale;

dato atto che le voci A), B), C) ed E) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10% ai sensi dell'articolo 127 quaterdecies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72, in quanto il progetto è relativo ad un risanamento conservativo (intervento di recupero di cui all'art. 31 della Legge 05.08.1978 n. 457 di grado superiore a quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma);

atteso che nel quadro economico è prevista la voce F3) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecnico amministrative inerenti alla realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi degli artt. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m. e 5 bis della L.p. 2/2016;

dato atto, con riferimento a quanto richiesto dall'art. 7, comma 3 della L.p. 2/2016 e s.m. che si ritiene maggiormente rispondente ad un più efficace raggiungimento dell'obiettivo la non suddivisione dell'opera in lotti in considerazione dell'esigenza di garantire unitarietà nell'esecuzione delle opere e la migliore efficienza organizzativa nel coordinare le diverse fasi di realizzazione a favore della qualità della migliore riuscita dell'opera e della valorizzazione dell'edificio, considerati anche la categoria di lavorazioni in oggetto e il contesto architettonico di pregio;

richiamate le proprie determinazioni:

- 14.09.2023 n. 59/27 con cui tra l'altro sono stati affidati a soggetti esterni gli incarichi per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici, idrico-sanitari, elettrici, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con redazione del relativo piano di manutenzione, verso la corresponsione del compenso di euro 102.344,13 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) e per la progettazione antincendio, redazione del piano di manutenzione per la parte architettonica, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale, verso la corresponsione del compenso di euro 46.305,16 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), sono stati affidati gli incarichi a tecnici comunali ed è stata impegnata la somma di euro 148.649,29 per gli incarichi affidati ai soggetti esterni;
- 03.10.2024 n. 59/37 con cui tra l'altro è stato affidato a soggetto esterno l'incarico di verifica del PFTE e del progetto esecutivo nell'ambito dell'opera, verso la corresponsione del compenso di euro 57.096,00 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), impegnando la relativa spesa;
- 08.11.2024 n. 59/44 con cui tra l'altro sono stati affidati a soggetti esterni, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, nell'ambito della progettazione esecutiva dell'opera, gli

incarichi di redazione della relazione di adeguamento acustico del Centro servizi S. Chiara di Trento comprensiva di verifiche preliminari, verifica previsionale requisiti acustici passivi, progettazione acustica ambienti interni e valutazione impatto acustico impianti esterni, verso la corresponsione del compenso di euro 15.756,54 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi) e di redazione della relazione CAM ai sensi del D.M. 23.06.2022 n. 256 (parte edile) e coordinamento relazioni CAM parte impianti e acustica, verso la corresponsione del compenso di euro 6.183,48 (oneri previdenziali 4,5% e iva 22% compresi) ed è stata impegnata la spesa complessiva di euro 21.940,02;

dato atto che con la deliberazione giunta sopra citata è stato accertato l'importo di 5.000.000,00 relativo alla concessione del contributo ed è stato prenotato l'importo di euro 5.035.472,69 quale quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

richiamato l'art. 48 commi 1 e 2 del D.Lgs 36/2023 che richiede l'accertamento dell'eventuale presenza di interesse transfrontaliero certo dell'affidamento, in presenza del quale è obbligatorio l'esperimento di procedure aperte per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

ritenuto che il presente affidamento non presenti interesse transfrontaliero certo, in considerazione dell'importo, che risulta inferiore in misura consistente alla soglia di rilevanza comunitaria, della distanza dal più vicino confine di Stato, della tipologia dei lavori e delle caratteristiche tecniche dell'appalto, elementi che si ritiene nel loro insieme non siano idonei ad attrarre l'interesse di operatori esteri e per i quali anche in precedenti appalti analoghi, si è rilevato un interesse del solo mercato locale;

richiamato quindi con riguardo ai lavori di cui alla voce A) del quadro economico l'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 che consente per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea l'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II;

valutato, in relazione al valore complessivo stimato dell'affidamento complessivo dell'importo per l'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 nei limiti del 6/5 dell'importo di contratto, di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) per l'importo di euro 3.952.610,03 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett d), da formalizzare mediante atto pubblico informatico;

le modalità di affidamento sopra indicate consentono di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

le imprese da invitare alla procedura, in possesso dei requisiti di partecipazione individuati nel minimo richiesto dalla normativa vigente, saranno selezionate dall'elenco telematico provinciale di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016;

richiamato inoltre, con riguardo ai lavori di cui alla voce A), l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 per il quale "Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui

all'articolo 108, comma 2”;

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso come consentito dal combinato disposto degli artt. 50 comma 4 e 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 da determinarsi mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari di cui all'art. 54 bis comma 1 del Regolamento attuativo della l.p. 26/1993;

ritenuto di autorizzare inoltre la spesa relativa ai lavori di cui alla voce B1), per l'importo di euro 50.000,00 (i.v.a. esclusa), che saranno affidati all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera e liquidati secondo le modalità operative indicate nel Capitolato speciale d'appalto;

dato atto che i lavori indicati alla voce D1) per l'importo di euro 10.000,00 (iva esclusa) saranno eseguiti dagli enti gestori, previa richiesta formale della stazione appaltante, ed in seguito compensati su presentazione di regolare fattura;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede le voci C1) lavori non progettualizzabili, C2) fornitura e posa corpi illuminanti ed E1) pulizie generali e prove tecniche su materiali e strutture, per le quali al fine del loro scorporo dall'affidamento principale sono state redatte specifiche perizie di spesa quali elaborati del progetto, come richiesto dall'art. 57, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di Responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

vista al riguardo la relazione scorpori allegata alla nota 23.12.2024 prot n. 481336 da cui si rileva l'opportunità di scorporare le voci del quadro economico sopra specificate adottando distinti affidamenti rispetto ai lavori principali, per le motivazioni di seguito riportate:

- la voce C1), lavori non progettualizzabili per i quali è stata predisposta specifica perizia di spesa. La necessità del loro scorporo è dovuta alle caratteristiche del complesso architettonico oggetto dell'intervento: infatti la complessa articolazione spaziale e l'eterogeneità delle funzioni ospitate, sia attualmente che nelle epoche passate, hanno determinato il susseguirsi nel tempo di numerosi interventi di natura edile ed impiantistica per il puntuale adeguamento di parti dell'edificio alle diverse necessità funzionali, tenuto anche conto dei diversi soggetti gestori degli spazi. Questa situazione, unita al differente stato di manutenzione dello stabile richiede un insieme di lavorazioni di modesta entità da affidare in economia mirate a risolvere, in un'ottica di insieme, alcune situazioni di interferenza e di eterogeneità di vario tipo, non precisamente progettualizzabili prima dell'inizio dei lavori;
- la voce C2), relativa alla fornitura e posa di corpi illuminanti, per la quale è stata predisposta specifica perizia di spesa, viene scorporata dall'appalto principale poiché le caratteristiche illuminotecniche dei locali (e quindi le relative dotazioni di corpi illuminanti) saranno valutate sulla base delle esigenze specifiche degli utilizzatori finali degli spazi.
- la voce E1), prevede pulizie generali e prove tecniche su materiali e strutture, tali prestazioni sono da scorporare dai lavori principali, in quanto collegate ad attività generali di messa in utilizzo dell'immobile e ad attività propedeutiche ai lavori principali;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nei costi del Piano di sicurezza e coordinamento generale, allegato al progetto, è previsto l'importo relativo alla gestione delle possibili interferenze fra le diverse lavorazioni; in corso d'opera sarà valutata la necessità di aggiornamenti puntuali o generali del piano della

sicurezza, considerando tutte le possibili interferenze relative all'esecuzione delle prestazioni nel particolare contesto del cantiere;

richiamato per quanto riguarda le sopra citata voce C1) del quadro economico l'art. 52, comma 9 della L.p. 26/1993, ai sensi del quale è ammessa deroga alla procedura concorsuale, tra l'altro, per contratti di importo non superiore a 50.000 euro;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti: alla voce C1) per l'importo di euro 22.066,31 (i.v.a. esclusa) in economia, ai sensi dell'art. 52 comma 9 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 179 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. ad impresa in possesso dei requisiti di partecipazione individuati nel minimo richiesto dalla normativa vigente, selezionata dall'elenco telematico provinciale di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016;

ritenuto altresì di rinviare a specifico provvedimento la definizione delle modalità di affidamento della voce C2) per tenere conto dell'evoluzione tecnologica degli apparecchi di illuminazione, in quanto la posa degli stessi è prevista in fase avanzata di realizzazione dei lavori;

richiamato infine l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui alla voce E1) per l'importo di euro 15.000,00 (i.v.a. esclusa) utilizzando gli strumenti del mercato elettronico ai sensi dell'articolo sopra citato, mediante affidamento diretto, anche previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m. alle imprese selezionate dall'elenco telematico provinciale di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016;

dato atto, con riguardo alla forma di stipula dei contratti relativamente alle voci C1) ed E1) che la piattaforma provinciale Contracta, finalizzata alla gestione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, consente attualmente di gestire la sottoscrizione di un unico documento contrattuale da entrambe le parti (scrittura privata) e non di due documenti distinti (scambio di corrispondenza);

rilevata la necessità di adeguarsi alle modalità di gestione dei contratti rese disponibili dalla piattaforma, formalizzando la stipula attraverso scrittura privata, o scambio di corrispondenza, se reso disponibile al momento della stipula;

rilevata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

ritenuto con riguardo a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto debbano essere quantificate nella percentuale delle lavorazioni relative alla categoria prevalente indicata nel capitolato speciale di appalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento. Per le stesse motivazioni non è ammesso il subappalto del subappalto;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare 19.12.2023 n. 112 e nel bilancio 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare 21.12.2023 n. 138 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al

principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- il Decreto sindacale 29.12.2023 prot. n. 452112 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 23.12.2024 prot n. 481336 e n. 481524;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 30.12.2024 n. 394, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo al “Polo innovazione, cultura e impresa. Lavori di riorganizzazione funzionale e allestimento spazi interni. P.ed. 1304/1 C.C. Trento” - opera n. 6657, dell'importo complessivo di euro 5.263.158,00;
2. di dare atto che con la deliberazione di cui al punto 1 è stato accertato l'importo di euro 5.000.000,00, relativo al contributo concesso con deliberazione della Giunta provinciale 5.11.2024 n. 1816 a valere sulla Quota integrativa di cui all'art. 16, comma 3 bis della L.P. n. 36/1993 e ss.mm., cosiddetto Fondo per lo Sviluppo Locale;
3. di dare atto che sono stati impegnati nell'ambito della presente opera con determinazioni del

Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana i seguenti importi per l'affidamento degli incarichi di progettazione:

- euro 148.649,29, con determinazione 14.09.2023 n. 59/27;

- euro 57.096,00 con determinazione 03.10.2024 n. 59/37;

- euro 21.940,02 con determinazione 08.11.2024 n. 59/44;

rinviano la prenotazione dell'ulteriore stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato alla concessione del contributo provinciale;

4. di dare atto che con la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2024 n. 394, esecutiva è stata prenotata la somma di euro 5.035.472,69 quale quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato;
5. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
6. di autorizzare la spesa relativa ai lavori di cui alla voce B1), per l'importo di euro 50.000,00 (i.v.a. esclusa), che saranno affidati all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera e liquidati secondo le modalità operative indicate nel Capitolato speciale d'appalto;
7. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in narrativa;
8. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
10. di dar conto che, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa, per quanto riguarda il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto sono quantificate nella percentuale delle lavorazioni relative alla categoria prevalente indicata nel capitolato speciale di appalto e non è ammesso il subappalto del subappalto;
11. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il seguente CUP D64E22000590007.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
ing. Giuliano Franzoi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 30/12/24



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E  
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 63	di data 30/12/24

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 - POLO INNOVAZIONE, CULTURA E IMPRESA. LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E ALLESTIMENTO SPAZI INTERNI. P.ED. 1304/1 C.C. TRENTO - OPERA 6657. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 31 dicembre 2024